
Circolare n. 43

Prot. 1702

Data: 05/07/2023

Oggetto: *Chiarimenti sulla possibilità o meno di cumulo dei 10 anni di anzianità di iscrizione tra sezioni A e B per collaudatori statici.*

Cara/o Collega,

A seguito di richiesta di chiarimento di alcuni iscritti circa la possibilità o meno di sommare l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo a quella nella sezione A e vista la problematica di interesse comune, con la presente circolare si ritiene utile dare evidenza della precisazione a tutti gli iscritti.

L'iscrizione decennale all'albo degli architetti per il collaudo statico è prevista dall'art.67, comma 2, del DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia). Nell'ipotesi di cui al comma 4 del citato art.67 viene richiesto agli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. In riferimento alla richiesta di chiarimento circa la possibilità di sommare l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo a quella nella sezione A occorre che si tratti di prestazioni per le quali vi è la competenza professionale degli Architetti Junior.

Fermo restando che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, e che l'ordine territoriale può esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, la risposta – nel caso in questione – è certamente negativa.

Appare opportuno evidenziare che il DPR n.328 all'art.46, comma 3, lett. a), n.1, ammette che gli iscritti alla sezione B dell'albo possano espletare attività di collaudo di opere edilizie non in via autonoma, ma soltanto in *"concorso e collaborazione"* con gli iscritti alla sezione A.

A questo si aggiunge quanto previsto dal DPR 207/2010 nell'art.216 c.5, laddove consente ai *"soggetti muniti di laurea breve"* ed abilitati alla professione, di essere destinatari di incarichi di collaudo (NON di collaudo statico), espletabile nei limiti e *"nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione"*, ovvero – nel caso degli architetti Junior - nei limiti e secondo le disposizioni del DPR.328/2001.

In conclusione, sulla base della normativa vigente, non può essere utilmente sommata l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo, ai fini del raggiungimento dei 10 anni di iscrizione necessari per il collaudo statico.

Il Consigliere Segretario
Arch. Santina Dattola



Il Presidente
Arch. Ilario Fassone

